



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale

**Adduzione da Montescuro ovest
per Mazara, Petrosino, Marsala**

Primo stralcio funzionale

CUP: C21B21012820001
PNRR-M2C4-I4.1-A2-53



**APPALTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Revisioni	N°	DESCRIZIONE	DATA	Formato
		1° emissione	Marzo 2023	-
		2° emissione		Scala
		3° emissione		A4

IL RUP:
Ing. Enrico Spada

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
Ing. Stefano Albani

Siciliacque

SICILIACQUE S.p.A.

Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo C.F./P.IVA:05216080829
e-mail:siciliacque@siciliacquespa.it PEC:siciliacque@siciliacquespa.com



REGIONE SICILIANA

**DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DENOMINATI *“INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DELLA SICILIA
SUD-OCCIDENTALE - ADDUZIONE DA MONTESCURO OVEST PER MAZARA, PETROSINO E
MARSALA- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la direzione dei lavori ed il coordinamento per l'esecuzione dei lavori con riferimento ai lavori di cui al progetto degli "Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale - adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino e Marsala" – Primo Stralcio Funzionale.

ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE


Le prestazioni oggetto del presente incarico saranno eseguite nella provincia di Trapani, in territorio dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala ed altresì nella provincia di Agrigento in territorio del Comune di Menfi.

ART. 3. DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI

L'attività di Direzione dei Lavori dovrà essere svolta (i) in conformità all'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i. e (ii) del D.M. n.49/2018 del MIT (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione).

Il Direttore dei Lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori ed interlocherà in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del progetto.

L'Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà avere la seguente composizione minima:



In particolare il Direttore dei Lavori, direttamente e/o per il tramite dei componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, dovrà:

- a. garantire (i) la sua presenza in cantiere (frequente a seconda delle esigenze e delle fasi del cantiere), (ii) l'assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle

misure, dei controlli e delle necessarie verifiche;

- b. rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, e per quanto necessario, con i suoi eventuali collaboratori delegati allo scopo;
- c. produrre al Responsabile Unico del Procedimento una relazione a cadenza minima mensile, sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'Impresa affidataria evidenziando, eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
 - ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori incluso notizie su eventuali riserve iscritte dall'Affidatario sugli atti contabili, fermo restando l'obbligo, in capo al Direttore dei lavori, di dar corso agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni, così come previsto dal D.M. del 11/01/2017.

La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del ritardo od omesso adempimento delle superiori disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.

- d. organizzare riunioni periodiche di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il Responsabile Unico del Procedimento e con l'Impresa affidataria per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un Report della riunione, da inviare agli interessati;
- e. effettuare la verifica della programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'Impresa affidataria nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere;
- f. provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento dell'inosservanza di norme da parte dell'Impresa affidataria;
- g. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Impresa affidataria (o di eventuali subappaltatori) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- h. esigere dall'Impresa affidataria la consegna delle certificazioni richieste dal capitolato Speciale d'Appalto e/o dalle normative vigenti prima dell'emissione del SAL successivo alla conclusione della singola lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non iscrizione della stessa nei documenti contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la necessaria archiviazione e conservazione.
- i. produrre, in corrispondenza di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione al Responsabile Unico del Procedimento sull'andamento tecnico economico dei lavori, anche con riferimento alle varie fasi esecutive, con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa affidataria, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi;
- j. garantire l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti e dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione ed al controllo dell'esecuzione dei lavori, inclusa la predisposizione delle comunicazioni e degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorità ambientali, Vigili del fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo;
- k. predisporre e consegnare tutte le pratiche e le comunicazioni finali (compresa la raccolta e la compilazione della documentazione necessaria) da depositare presso gli Enti, comprensive della modulistica e di eventuali elaborati integrativi e documentazione raccolta durante il cantiere;

- l. mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente. tutta la contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice;
- m. garantire i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;
- n. redigere apposito verbale degli incontri indetti dalla Stazione appaltante e degli incontri con gli Enti a qualsiasi titolo coinvolti per la realizzazione delle opere in appalto; tale verbale dovrà poi essere trasmesso alla Stazione Appaltante per verifica e approvazione;
- o. raccogliere, valutare e accettare, con apposita modulistica, le campionature dei materiali (UNI CEI EN ISO 17034:2017) proposti dall'Affidatario; la modulistica dovrà chiaramente rappresentare (i) la verifica della corrispondenza fra le previsioni progettuali ed il materiale proposto dall'Affidatario(ii), la verifica fra il materiale proposto dall'Affidatario e quello fornito in cantiere;
- p. valutare (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) le fasi di confezionamento, esecuzione/estrazione dei saggi e prelievo dei campioni ma anche la corretta conservazione e custodia di detti campionamenti fino all'invio presso i Laboratori di cui all'art.59 del DPR 380/2001;
- q. assicurare (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini;
- r. redigere (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) apposito verbale di prelievo operazioni di prelievo dei provini;
- s. fornire (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) indicazioni circa le corrette modalità di (i) prelievo, (ii) conservazione dei provini in cantiere, fino alla consegna al laboratorio Affidatario delle prove;
- t. identificare (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
- u. sottoscrivere (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo. gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino;
- v. consegnare (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) i provini presso il laboratorio;
- w. acquisire (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) i relativi certificati di prova, che devono pertanto essere sempre consegnati allo stesso Direttore dei Lavori (che ne rende noti i risultati al committente, al collaudatore ed a quanti ne abbiano titolo) indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione del laboratorio;
- x. verificare (ex Circolare del 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. - NTC 2018) la documentazione consegnata dal costruttore relativa alla valutazione preliminare del calcestruzzo eseguita dal costruttore e, in caso di produzione in stabilimento, la sussistenza della prevista certificazione rilasciata dagli organismi terzi indipendenti autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale;
- y. garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, istanze, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera;
- z. verificare la validità dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- aa. proporre tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- bb. redigere, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, eventuali perizie di variante in corso d'opera

Il Direttore dei Lavori dovrà in ogni caso svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'impresa affidataria, inclusa la trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dalla disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori.

Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre svolgere le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed a tal fine dovrà essere in possesso anche dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; nello svolgimento di tale funzione dovrà attenersi al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, agli obblighi descritti all'art.92 dello stesso D.Lgs.. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori le stesse saranno affidate ad uno dei Direttori operativi che in tal caso dovrà essere in possesso dei sopra richiamati requisiti previsti ai dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Detti requisiti dovranno essere posseduti anche dagli ispettori di cantiere preposti per l'assistenza per il coordinamento per l'esecuzione.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- a. garantire la propria personale presenza in cantiere, con frequenza correlata alle esigenze e alle fasi del cantiere, e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato oppure lavorazioni specificatamente identificate all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- b. garantire la propria personale presenza in cantiere quando lo richiede il Responsabile Unico del Procedimento;
- c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere. In tali verbali dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:
 - data e ora del sopralluogo in cantiere;
 - elenco delle Imprese presenti in cantiere;
 - elenco degli operai e del personale tecnico delle Imprese presenti in cantiere, con riferimento al numero di matricola;
 - elenco dei mezzi d'opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della relativa documentazione e della loro idoneità;
 - verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all'avanzamento dei lavori; individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell'elenco delle lavorazioni in corso di esecuzione e la loro localizzazione;
 - descrizione del sopralluogo e del relativo esito;
 - elenco delle difformità riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle relative azioni di adeguamento da intraprendere;
 - elenco delle precedenti difformità segnalate non ancora sanate con riferimento al numero e alla data del verbale con il quale le stesse venivano riscontrate;I predetti verbali saranno redatti in duplice copia firmate dallo stesso Coordinatore e dal Direttore Tecnico del Cantiere e quindi inviati al Responsabile Unico del Procedimento, che ne restituirà un esemplare sottoscritto per ricevuta e presa visione;
- e. adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione all'evoluzione dei lavori, all'emissione di eventuali perizie di variante (contestualmente all'emissione delle stesse) ed alle eventuali modifiche ulteriori intervenute;
- f. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecutrici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. La verifica dovrà estendersi anche alle procedure volte a garantire la sicurezza in tutte le attività che possano direttamente o indirettamente interessare aree o attività esterne al cantiere;
- g. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle (i) disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e (ii) relative procedure di lavoro anche in considerazione della presenza esterna al cantiere di strade di pubblico accesso;
- h. garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti da

norme cogenti o da prescrizioni fornite dagli Enti competenti;

- i. garantire, nelle forme più opportune e durante tutta la durata dei lavori, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dei cantieri, propria o, in caso di motivata e saltuaria assenza, di uno degli Ispettori di cantiere preposti per l'assistenza per il coordinamento per l'esecuzione;
- j. valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e le relative ricadute tecniche, temporali ed economiche sui lavori. Tali valutazioni dovranno essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento mediante specifica relazione;
- k. controllare il rispetto delle procedure previste dai piani di sicurezza da parte del Direttore Tecnico del cantiere;
- l. verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase delle attività di cantiere, impartendo all'Affidatario le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'Affidatario con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento.
- m. verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa affidataria, imprese esecutrici, subappaltatori, sub affidatari e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) dipendente da imprese e/o ditte in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile in regola con i pagamenti dovuti ai predetti Enti peer come desumibile dai DURC acquisiti dalla Stazione Appaltante;
- n. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, parzialmente o totalmente i lavori fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento delle difformità riscontrate da parte dell'Affidatario;
- o. fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte dall'Affidatario, da predisporre da parte del Direttore dei Lavori;
- p. verificare l'adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni di cui all'art.5 della L. n.136/2010.

Tutti gli atti ed elaborati prodotti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Stazione Appaltante (file sorgente originale modificabile in forma non protetta) e, ove richiesto da quest'ultima, anche in forma cartacea. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende in ogni caso ricompreso all'interno del corrispettivo di cui al successivo art. 7.

ART. 4. NORME E CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

Per lo svolgimento delle prestazioni richieste, l'Affidatario dovrà attenersi a quanto previsto (i) dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., (ii) dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., (iii) dal D.M. 49/2009 e (iv) dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché a tutta la normativa applicabile.

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori nonché al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione necessaria, allo svolgimento dell'incarico medesimo. Tale documentazione verrà fornita su supporto informatico e potrà essere riprodotta liberamente dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori a propria cura e spese.

L'Amministrazione committente diverrà proprietaria di tutti gli elaborati prodotti, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dal Direttore dei Lavori nonché dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e sarà autorizzata alla, piena ed esclusiva, utilizzazione di (i) documentazione (ii) progetti, (iii) elaborati e (iv) risultati di qualsiasi tipo e genere, relativi all'espletamento dell'incarico,.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici sarà onere del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori produrre una copia dei documenti predetti su idoneo supporto informatico, mediante utilizzo preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, di software compatibili con i software in uso presso le strutture tecniche della Stazione Appaltante, in formato standardizzato, senza protezione da lettura e da scrittura.

ART. 5. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

L'affidatario dei servizi tecnici oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà redigere la documentazione di cui al precedente articolo mediante utilizzo di un proprio sistema di gestione della qualità, ai sensi della UNI EN ISO 9001.

Qualora il Contraente ne fosse sprovvisto, dovrà essere applicato il sistema di gestione della qualità adottato dalla Stazione Appaltante.

ART. 6. DURATA

L'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto decorre dalla data di avvio del servizio disposto dal Responsabile Unico del Procedimento e durerà fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico — amministrativo.

Resta facoltà insindacabile della Stazione Appaltante disporre sospensioni senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all'affidatario.

La conclusione delle attività sarà attestata da idonea documentazione emessa dal Gestore dell'Ordine ovvero dal Direttore dell'Esecuzione, che è l'unico soggetto idoneo ad attestare la corretta esecuzione delle prestazioni e nulla rileverà a tal fin l'eventuale trasmissione di materiale o informazioni non validate da parte dell'affidatario.

ART. 7. CORRISPETTIVO

L'importo lordo a base di gara per lo svolgimento di tutte le prestazioni di cui all'ART. 3, ammonta complessivamente a **Euro 2.391.399,41** onnicomprensivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 con esclusione unicamente dell'IVA e del contributo integrativo Inarcassa.

Il corrispettivo di che trattasi è da intendersi lordo e da assoggettare a ribasso e corrisponde ad un importo netto di Euro _____ onnicomprensivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 con esclusione unicamente dell'IVA e del contributo integrativo Inarcassa.

Il suddetto corrispettivo comprende anche le spese per sopralluoghi, rilievi architettonici, accertamenti, studi specialistici di qualsiasi natura, applicazione della procedura del sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001) e comunque per quant'altro necessario alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

I servizi affidati si intendono quindi compensati a corpo, in misura fissa ed invariabile, e sono ricompresi nel presente corrispettivo gli ulteriori oneri ed alee a carico dell'Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività affidate. Inoltre, il costo di riproduzione di elaborati, progetti e quant'altro connesso con lo svolgimento del servizio si intende ricompreso all'interno del corrispettivo sopra determinato che è da intendersi quale compenso di tutte le prestazioni professionali richieste.

In caso di perizie di varianti previste ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e redatte in corso d'opera dal Direttore dei lavori previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, verrà corrisposto all'Affidatario un corrispettivo onnicomprensivo da determinarsi con riferimento alle prestazioni:

- Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto);
- Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente);

di cui alla TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" allegata al D.M. 17/06/2016.

Sul corrispettivo così calcolato verrà applicato il medesimo ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara. Al suddetto corrispettivo al netto del ribasso sarà aggiunta unicamente l'IVA ed il contributo integrativo Inarcassa.

Resta inteso che:

- eventuali ulteriori attività migliorative offerte dall'Affidatario in fase di gara ed accettate dalla Stazione appaltante andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante stessa;
- ove l'ultimazione dei lavori, a causa di anomalie e/o ritardi nell'esecuzione degli stessi, dovesse avvenire oltre il termine stabilito in sede di consegna definitiva dei lavori stessi, non saranno dovuti all'affidatario compensi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente articolo.

ART. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'affidatario potrà richiedere i pagamenti in corso d'opera, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dall'impresa affidataria. Tali pagamenti non potranno superare complessivamente il 95% dell'intero corrispettivo dovuto ai sensi del presente capitolato d'onere (disciplinare). Il saldo del restante 5% verrà corrisposto successivamente all'emissione del certificato di collaudo dell'opera ed in ogni caso al massimo entro 2 anni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Il suddetti pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifici bancari dietro presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo successivamente alla produzione di idonea documentazione attestante la conclusione della relativa fase ed emessa dal Direttore dell'Esecuzione ovvero dal Gestore dell'ordine.

La fattura dovrà:

- (i) riportare il CIG indicato dalla Stazione Appaltante,
- (ii) essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico XML (così come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05 novembre 2018)
- (iii) essere trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'uopo attivata da Siciliacque (sa3003@pecmifatturi.it) e comunque soltanto dopo l'avvenuta approvazione degli elaborati prodottida parte del Direttore dell'esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati entro il 30° giorno successivo a quello di emissione della fattura.

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione - anche in misura intera - sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori non ricompresi nell'organigramma di cui al precedente art. 3 non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario unico contraente e responsabile di tutte le attività nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 9. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, conv. in l. n. 25/2022, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1.

La revisione sarà operata prendendo a riferimento il secondo anno di durata contrattuale, a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalla P.A. ed, in mancanza di questi, utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. Indice FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

La revisione sarà calcolata considerando l'incremento percentuale di detto indice prendendo come riferimento la variazione intercorsa tra la data di presentazione dell'offerta e il mese di inizio della seconda annualità; su detto incremento andrà rivalutato il corrispettivo dell'appalto da corrispondere nel secondo anno

ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al

10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 11. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione, ai sensi all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo.

ART. 12. REVOCA DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI E/O DELLA CONVENZIONE

L'affidatario riconosce che in caso di mancata erogazione e/o revoca, non derivante da colpa di Siciliacque, dei finanziamenti pubblici connessi alla realizzazione dell'opera, nonché in caso di recesso e/o revoca della Regione della Convenzione per ragioni di pubblica utilità o per cause non imputabili a Siciliacque, quest'ultima sarà legittimata a recedere dal contratto, corrispondendo all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte. Al di fuori del sopra descritto indennizzo, l'affidatario non avrà diritto a richiedere nessuna altra somma a titolo di mancato guadagno o di risarcimento di un eventuale maggior danno subito

ART. 13. RISOLUZIONE

Clausola risolutiva espressa:

Siciliacque avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante semplice invio di una comunicazione scritta, al verificarsi di uno dei sottoelencati eventi:

1. frode nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato;
2. inadempimenti ripetuti delle disposizioni contrattuali, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione del servizio
3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
4. sospensione delle prestazioni, da parte dell'Affidatario, senza giustificato motivo;
5. rallentamento senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni di

cui al presente capitolato;

6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione non autorizzata, cessione, anche parziale del contratto;

7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni;

Rimangono fermi: (i) il diritto di Siciliacque al risarcimento dell'eventuale maggior danno; e (ii) il diritto di Siciliacque di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all'Affidatario - a mezzo posta elettronica certificata o consegna brevi manu - che intende avvalersi della presente clausola risolutiva

Risoluzione ex art. 1454 c.c.

Qualora Siciliacque intenda chiedere la risoluzione del contratto per casi diversi da quelli sopra indicati dovrà darne comunicazione al Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con un preavviso di 15 giorni.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima.

ART. 14. RECESSO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può recedere dal presente atto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

ART. 15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI SICILIACQUE – DIRITTO DI SUBENTRO

Nel caso di grave e reiterato inadempimento di Siciliacque alle obbligazioni di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., dandone comunicazione a Siciliacque con un preavviso di 30 giorni.

La comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza agli istituti di credito con i quali Siciliacque ha sottoscritto in data 6 dicembre 2005 il Project Finance no-recourse, attualmente esclusivamente in fase di rimborso (di seguito denominate semplicemente "Banche Finanziatrici")

L'Affidatario inoltre si impegna a comunicare alle Banche Finanziatrici ogni possibile inadempimento di Siciliacque, concedendo loro la possibilità di porvi rimedio ai termini ed alle condizioni di seguito descritte.

Entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. che precede, le Banche Finanziatrici avranno la facoltà di inviare una comunicazione contenente l'intenzione delle stesse Banche Finanziatrici di rimediare, direttamente o per il tramite di Siciliacque, a tale inadempimento. In tale ipotesi le Banche Finanziatrici avranno un ulteriore termine di 20 giorni, decorrente dal ricevimento da parte dell'Affidatario della comunicazione di cui sopra, per porre rimedio all'inadempimento.

Decorso tale termine senza che sia stato curato l'inadempimento, l'affidatario avrà diritto ad iniziare l'azione per la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c..

Art. 16 – Obblighi nei confronti delle Banche Finanziatrici

Qualsiasi comunicazione relativa a: (i) inadempimento; (ii) cause di forza maggiore, che dovesse essere scambiata tra le parti dovrà essere inviata per conoscenza anche alle Banche Finanziatrici secondo le modalità indicate nel contratto.

Art. 17 – Forza Maggiore

L'eccezione di forza maggiore può trovare applicazione soltanto se l'adempimento degli obblighi della parte che invoca la forza maggiore ne sia condizionato sostanzialmente e negativamente, e con esclusione delle obbligazioni di ciascuna parte relative al pagamento di somme dovute ed esigibili in forza del contratto, purché l'evento di forza maggiore sia al di fuori del controllo della parte che lo invoca (la "Parte Impossibilitata").

La forza maggiore potrà comprendere qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l'esecuzione degli obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte Impossibilitata, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte Impossibilitata e (iii) siano invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di forza maggiore (la "Forza Maggiore").

A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di Forza Maggiore:

- (a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
- (b) factum principis;
- (c) scioperi nazionali e locali;
- (d) atti terroristici e vandalici.

L'Affidatario si impegna a comunicare a Siciliacque ed alle Banche Finanziatrici il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.

L'Affidatario si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull'esecuzione del contratto.

L'Affidatario inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza Maggiore:

- i. fallimento del Affidatario;
- ii. scioperi che incidono specificamente ed esclusivamente sulle prestazioni dell'Affidatario diversi dagli scioperi di cui al precedente punto (c).

Resta inteso che per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti supporterà i costi di propria competenza. L'Affidatario non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all'evento di Forza Maggiore.

Il perdurare della Forza Maggiore per un periodo superiore a 3 mesi Siciliacque avrà diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione all'Affidatario a mezzo PEC.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

ART. 18. INCOMPATIBILITÀ

Per l'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo lo stesso, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d'Appalto dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente, nel corso dell'espletamento del presente incarico, l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità e/o il venir meno dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso.

ART. 19. CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Siciliacque S.p.A., titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare, nell'esecuzione del presente disciplinare d'incarico, ad ogni prescrizione del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento dell'appalto di servizi, disciplinata dalla legge.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione appaltante o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi pubblici;

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati saranno conservati per tutta la durata della procedura di affidamento, ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essa derivanti.

L'interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail a privacy@siciliacquespa.it o al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.serviziodpo@pec.it.

ART. 21. AFFIDAMENTO RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

L'Affidatario, debitamente autorizzato ai fini del presente atto, è Responsabile del trattamento dei dati personali, secondo la definizione di cui all'art. 4, comm. 1, lettera g), del GDPR, in riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività affidate attraverso il presente disciplinare (in particolare, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, dei dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo: soggetti ad espropriazione, aventi interesse. etc.).

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'affidamento dei servizi in oggetto e pertanto cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa del contratto di affidamento.

Alla conclusione del rapporto l'Affidatario si impegnerà alla restituzione di tutte le banche dati di Siciliacque S.p.A., Titolare del trattamento.

Resta inteso che il Responsabile è, sin d'ora, autorizzato ad avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di parte delle attività aventi le finalità sopra elencate e alle quali è riferita la presente nomina, qualora esigenze operative, anche connesse alle strutture tecniche all'uopo necessarie, e di rispetto degli standard qualitativi e dei tempi pattuiti lo rendano strettamente indispensabile. A tale proposito, il Responsabile si impegna, sin d'ora, a vincolare contrattualmente il soggetto terzo al rispetto della massima riservatezza nell'esecuzione delle operazioni affidategli, nonché delle stesse istruzioni impartite in questo documento al Responsabile e delle prescrizioni in materia del GDPR. Delle violazioni di tali istruzioni e norme da parte del soggetto terzo sarà ritenuto unico responsabile il Responsabile del trattamento, sul quale il Titolare avrà diritto di rivalsa.

Siciliacque S.p.A. impone, sin d'ora, il divieto di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli necessari per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate.

Il Responsabile del trattamento, che Siciliacque S.p.A. ha individuato quale soggetto dotato della esperienza, della affidabilità e della capacità necessarie per assolvere alla funzione di Responsabile, in modo tale da garantire la conformità con le leggi relative alla tutela dei dati personali, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure tecniche e organizzative, dovrà, pertanto, svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite dal GDPR e successive modifiche e integrazioni.

I poteri attribuiti dovranno essere eseguiti attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite, di volta in volta,

dal Titolare e non dovranno essere eseguite operazioni in contrasto con quanto da questo ultimo stabilito.

Si precisa, sin d'ora che, il Responsabile del trattamento eseguirà le operazioni di trattamento nel rispetto di quanto disposto nel presente documento in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. Pertanto, è da intendersi che il Titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il Responsabile dovrà sostenere al fine di assolvere correttamente e nel rispetto del GDPR - e sue modificazioni e integrazioni - ai compiti affidatigli. Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento nell'esecuzione delle operazioni di trattamento affidate:

- a) eseguire le sole operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività ed esclusivamente per le finalità sopra elencate;
- b) definire le procedure per i trattamenti dei dati personali, in ottemperanza di quanto disposto dal GDPR;
- c) procedere alla organizzazione logica e fisica dei dati personali trattati, nonché stabilire la sequenza delle operazioni di trattamento da effettuare, e in particolare garantire la custodia e la gestione dei dati personali con l'attuazione di qualsiasi misura atta a evitare eventuali danni, anche non patrimoniali, derivanti dai trattamenti;
- d) soddisfare eventuali richieste di miglioramento presentate dal Titolare al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza;
- e) adottare le misure di sicurezza in ottemperanza dell'art. 32 del GDPR, al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità dei dati trattati, norme tutte che il Responsabile dichiara di ben conoscere;
- f) individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, i soggetti autorizzati al trattamento e provvedere al conferimento scritto del relativo incarico, corredato delle adeguate istruzioni, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui al precedente punto (e), vigilando sul loro operato e sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite, secondo quanto disposto dall'art. 29 del GDPR;
- g) collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali in caso effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità;
- a) informare il Titolare dell'eventuale violazione dei dati, in ottemperanza di quanto disposto dall'Art. 33 del GDPR;
- b) osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati. In particolare tale divieto dovrà essere imposto ai soggetti nominati autorizzati al trattamento;
- c) osservare la massima riservatezza e segretezza professionale sui dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della sua qualità di Responsabile del trattamento. Tale regola di condotta dovrà essere rispettata anche successivamente al periodo di validità della presente nomina;
- d) al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati personali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero all'atto della revoca della presente nomina, tutti i supporti cartacei ed informatici (sia originali che eventuali copie prodotte quali back-up e per esigenze operative) dovranno essere distrutti o restituiti al Titolare, secondo quanto da quest'ultimo stabilito e comunicato per iscritto.

Il Responsabile consente la verifica dell'adempimento del mandato nel rispetto della Legge e delle presenti previsioni. A tale scopo, il Responsabile riconosce al Titolare, e agli addetti di questo, il diritto di accedere nei locali di sua pertinenza dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente mandato.

Resta inteso che il Titolare dichiara e garantisce la legittimità delle modalità di raccolta dei dati personali eventualmente trasmessi al Responsabile per l'esecuzione delle attività commissionate e a cui la presente nomina è riferita, nonché l'aderenza dei trattamenti su di essi effettuati alle norme previste dal GDPR, e sue modifiche e integrazioni, e si impegna, pertanto, a tenere indenne il Responsabile per ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare a carico di questo ultimo a causa dell'inadempimento a tali dichiarazioni.

L'Affidatario espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente, anche modificandolo o integrandolo.

ART. 22. RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle relative Linee Guida ANAC, a quelle di cui Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti vigenti, a quelle di cui al D.M. n.49/2018, a quelle di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, allorché applicabile.